

23543/11



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

VENDITA

R.G.N. 725/2006

Cron. 23543

Rep. 6207

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. OLINDO SCETTINO - Presidente - Ud. 27/09/2011
- Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - PU
- Dott. BRUNO BIANCHINI - Consigliere -
- Dott. CESARE ANTONIO PROTO - Consigliere -
- Dott. VINCENZO CORRENTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 725-2006 proposto da:

, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell'avvocato PENNISI SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALABRO' SALVATORE;

- ricorrente -

2011

contro

1827

, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 36-B, presso lo studio dell'avvocato SCARDIGLI MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GHIGI

ROMUALDO;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1369/2004 della CORTE D'APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 18/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/09/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;

udito l'Avvocato SCARDIGLI Massimo, difensore del
resistente che ha chiesto di riportarsi al
controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

u

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 28.5.1998 conveniva davanti al Tribunale di Ravenna per ottenere il pagamento del residuo prezzo relativo alla vendita di una imbarcazione in lire 21.000.000.

Il convenuto resisteva affermando di avere già pagato lire 16.000.000, riconoscendo di dovere ancora lire 5.000.000.

Con sentenza 895/2002 il tribunale accoglieva la domanda, affermando che il non aveva provato il pagamento dell'intero prezzo.

L'appello del convenuto veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Bologna, con sentenza 1369/2004, sul presupposto della sua inesistenza, dato che, come risultava dalla relata, la notifica era stata chiesta dal domiciliatario mentre, a norma dell'art. 137 comma I cpc le notificazioni sono eseguite su istanza di parte, cosicché solo la parte personalmente o un suo difensore, sono legittimati a presentare la relativa istanza, non il domiciliatario, e non trattandosi di mera nullità, era irrilevante la costituzione dell'appellato, donde il passaggio in giudicato della sentenza.

Ricorre con unico motivo, illustrato da memoria, resiste controparte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si denuncia violazione dell'art. 137 cpc e si deduce che il dibattito dottrinale sulla interpretazione ed applicazione dell'art. 137 cpc è tutt'altro che unanime nella direzione erroneamente indicata dalla Corte di merito, invocando la sentenza delle S.U. 9213/90 circa la possibilità del soggetto legittimato a richiedere la notifica di delegare altra persona anche verbalmente, mentre l'omessa indicazione nella relata della qualità dell'incaricato del legittimato è irrilevante, ed in senso conforme Cass. 8557/98, 8991/01, mentre per Cass. 5.1.2005 n. 164 della notificazione senza la

necessaria autorizzazione è legittimato a dolersi solo il soggetto cui gli effetti dell'attività di impulso vanno imputate.

Controparte rivendica la correttezza della decisione impugnata ed indica a suffragio della tesi S.U. 4.11.1996 n. 9972 e Cass. 28.5.2004 n. 10268.

Osserva questa Corte Suprema:

La giurisprudenza richiamata dalle parti a suffragio delle rispettive tesi può così sintetizzarsi: inesistenza della notifica ad istanza del domiciliatario (S.U. n.9972/1996), legittimazione a presentare istanza di notifica ai sensi dell'art. 137 cpc al procuratore munito di mandato ed inesistenza della notifica effettuata ad istanza del domiciliatario, salvo che sia delegato anche verbalmente o sia incaricato e detta qualità risulti dalla relata (Cass. n. 10268/2004), l'attività di impulso può dal soggetto legittimato essere affidata anche con delega verbale ad altra persona e l'omessa menzione nella relata della persona che ha materialmente eseguito l'attività ovvero la menzione dell'intervento di un soggetto diverso sono irrilevanti ai fini della validità della notifica (Cass. n. 164/2005).

La richiesta di notifica di un atto giudiziario, prima non soggetta ad alcuna formalità, si concretizzava nella consegna dell'atto all'ufficio competente e la relata, solitamente predisposta dalla stessa parte, comprendeva la generica dizione "ad istanza come in atti"

Nel sistema attualmente vigente in alcuni uffici giudiziari è prevista la compilazione di un modulo di richiesta notifiche civili secondo le modalità previste con indicazione della natura dell'atto, dell'istante, del destinatario e, per quanto interessa, in questa sede, con riferimento all'istante dell'atto si richiede di indicarne l'indirizzo solo se il domicilio è diverso dallo studio legale mentre per il richiedente è prevista l'indicazione del cognome, nome indirizzo dell'avvocato con timbro o in stampatello o presentatore o Agenzia che presenta l'atto da notificare.

Ferma restando , quindi, la distinzione tra istante e richiedente e pur essendo pacifico che il domiciliatario, in quanto tale, non ha poteri di impulso o di rappresentanza, non vi è dubbio che la eventuale errata compilazione del modulo, o la indicazione dell'istante contenuta nella relata che rimane atto di competenza dell'ufficiale giudiziario, anche ove eventualmente predisposta dalla parte, può dar luogo ad inesistenza ove risulti evidente l'assenza di impulso della parte e del suo difensore.

Nella specie la sentenza impugnata riconosce che il sig. R, secondo quanto risulta dalla procura rilasciata a margine della citazione in appello, è rappresentato e difeso da altri avvocati ma, risultando dalla relata che la notifica è stata richiesta, dall'avv. Eugenio Bulgarelli, quale domiciliatario, ha dichiarato l'inesistenza dell'atto, come tale insuscettibile di sanatoria, nonostante la costituzione di controparte.

Ma appare evidente, anche per quanto sopra dedotto, la necessità di distinguere tra istante e richiedente, che può essere anche un presentatore od un'agenzia, e a fortiori il domiciliatario, e di non attribuire sanzioni processuali definitive ed irreversibili ad una eventuale errata compilazione del modulo, quando dal tenore dell'atto si ricava il soggetto che ha dato impulso all'iniziativa, che non è solo l'atto materiale della richiesta di notifica ma , soprattutto, la predisposizione e redazione del documento da notificare.

Così precisata la questione , non rilevandosi un contrasto giurisprudenziale tale da richiedere l'intervento delle Sezioni Unite, il ricorso va accolto, con la cassazione della sentenza e rinvio per l' esame del merito ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.


PER QUESTI MOTIVI




La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Roma 27 settembre 2011.

Il consigliere estensore



il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA



REPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

10 NOV. 2011

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

